

Le nuove sezioni del quadro L del modello 730/2024



Il **quadro L** del **modello 730/2024**, denominato “Ulteriori dati”, si è arricchito di **due nuove sezioni** dedicate alla **rivalutazione dei terreni** e ai **redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva**.

In particolare, dopo la sezione I, dedicata ai **redditi prodotti in euro o in franchi svizzeri** a Campione d'Italia, sono state **introdotte le seguenti sezioni**:

- la **sezione II**, denominata “**Rivalutazione terreni**”;
- la **sezione III**, denominata “**Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva**”.

All'interno della sezione II devono essere indicati i **valori dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, posseduti all'1.1.2023 e rideterminati** in base a quanto indicato dall'articolo 1, [commi da 107 a 109](#), L. 197/2022.

Nel dettaglio, i **rigli L6 e L7 della sezione II**, prevedono l'indicazione:

- in **colonna 1**, del **valore rivalutato a seguito della perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati entro lo scorso 15.11.2023**;
- in **colonna 2**, dell'**imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dovuta nella misura del 16%**;
- in **colonna 3**, dell'**imposta eventualmente già versata, in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate sui medesimi terreni, che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova determinazione**;
- in **colonna 4**, per **differenza tra le due colonne precedenti, dell'imposta residua da versare**;
- in **colonna 5**, del **flag se l'importo dell'imposta sostitutiva residuo è stato rateizzato**;
- in **colonna 6**, del **flag se l'importo dell'imposta sostitutiva residuo da versare è parte di un versamento cumulativo**.

Successivamente, all'interno della **sezione III**, devono essere indicati i **redditi di capitale di fondo estera percepiti nel periodo d'imposta direttamente dal contribuente**.

Tra i **redditi di capitale di fonte estera** si devono ricomprendere:

- gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli, emessi all'estero;
- i proventi, compresi la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero;
- i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari, corrisposti da soggetti non residenti;
- i proventi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione ed i proventi relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale, derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazione non residenti;
- i proventi derivanti da depositi in denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli simili, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano percepiti per il tramite di intermediari;
- gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
- gli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni, di cui all'[articolo 67](#), lett. c) e c-bis), Tuir, assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 26%;
- gli altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
- i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalle partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari istituiti in Italia e a quelli istituiti in Lussemburgo, percepiti senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta.

Tali redditi, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, **sono soggetti ad imposizione nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta** applicata in Italia sui redditi della medesima natura.

Rimane, comunque, la possibilità, in capo al contribuente, di **non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva** e, di conseguenza, di **maturare il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero**.

Nel dettaglio, il **rigo L8 della sezione III**, prevede l'indicazione:

- in colonna 1, della lettera corrispondente al tipo di reddito di capitale di fonte estera, come da elenco riportato in Appendice;
- in colonna 2, del codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto, come da tabella 10 in Appendice;
- in colonna 3, dell'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;



- in colonna 4, dell'aliquota applicabile;
- in colonna 5, del credito relativo all'imposta sul valore dei contratti di assicurazione;
- in colonna 7, del *flag* per l'opzione per l'applicazione della tassazione ordinaria;
- in colonna 8, del *flag* nell'ipotesi di proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
- in colonna 9, dell'ammontare dell'eccedenza di versamento a saldo dell'imposta.